



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n. 27/TFT del 20 giugno 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 27/TFT (2021/2022)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare  
nella riunione tenutasi in Napoli il 20 giugno 2022,

ha adottato le seguenti decisioni:

#### DISPOSITIVI

##### FASC. 125

Componenti: **Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Lojacono.**

**Proc.18397/70 pfi 21-22/PM/rn del 30.05.2022 (Coppa Regionale Under 16)**

##### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**La Società ASD F.C. Fenix a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. per comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante sig. Cifinelli.**

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, ritiene di applicare per la società ASD F.C. Fenix, la penalizzazione di punti uno (1) in classifica, ritiene di non accogliere la richiesta della procura Federale per il pagamento dell'ammenda di euro 600,00.**

Così deciso in Napoli, in data 20.06.2022

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

##### FASC. 124

Componenti: **Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Lojacono.**

**Proc.17974/436 pfi21-22/PM/ps del 24.05.2022 (Campionato di Serie C2 Calcio A 5)**

##### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Guida Mattia all'epoca dei fatti calciatore tesserato per le società ASD Go Samba; violazione dell'art.4 comma 1 e 35, comma 1 del CGS, per avere lo stesso, in data 18.12.2021 alla fine della gara Asd Go samba – Sporting Casoria Futsal 2019 valida per il campionato di serie C2 Calcio a 5 del C.R. Campania, inseguito l'Arbitro dell'incontro all'uscita dagli spogliatoi, dai quali lo stesso direttore di gara scappava dopo essersi divincolato da un altro dirigente che lo aveva a sua volta**

aggredito; in tale frangente, inoltre, il sig. Mattia Guida lanciava all'indirizzo del direttore di gara una bottiglia piena d'acqua senza tuttavia colpirlo.

**La Società ASD Go Samba** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 comma 2 del C.G.S. per la condotta posta in essere dal proprio tesserato sig. Guida Mattia così come descritta in precedenza.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, ritiene di applicare per: il calciatore Guida Mattia della società ASD Go Samba, la sanzione di mesi 10 (dieci) di squalifica; per la società ASD Go Samba, in considerazione della sanzione comminata alla società A.S.D. Go Samba di euro 200,00 nel C.U. 42/C5 del 23.12.2021 ed in continuazione degli stessi fatti, commina la sanzione di euro 100,00 di ammenda e, quindi, una ammenda complessiva di euro 300,00.**

Così deciso in Napoli, in data 20.06.2022

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI il 20 giugno 2022.**

**Il Segretario**  
**Andrea Vecchione**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**